



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 127

IL SINDACO

PREMESSO

Che il fenomeno degli incendi, e` da ritenersi come manifestazione dei cambiamenti climatici ed ambientali in atto su scala globale e per tale motivo in crescita in ogni periodo dell'anno;

Che periodicamente e frequentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato d'incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreno di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, detriti ed erbe incolte, possibili tane di animali in contrasto con le attività umane nel veicolare malattie e maggiormente, costituiscono un pericoloso fattore di innesco e propagazione per gli incendi;

Che i numerosi appezzamenti ed immobili muniti e non da recinzioni, di proprietà privata, aventi i fronti su strade comunali, sovente determinano gravi problemi di percorribilità, visibilità, sicurezza e decoro: causa dell'incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, ovvero di erbe, siepi e di rami di alberature che si protendono, su marciapiedi, oltre il ciglio stradale, nonché la mancata rimozione, di rifiuti, zolle, polveri od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi o d'attività industriali estrattive;

Che analoghi problemi si riscontrano, nelle pertinenze di infrastrutture, quali rete viaria, ferroviaria, elettrodotti, canalizzazioni di adduzione e abduzione delle acque, nonché fossi, torrenti e aree vincolate, gestiti da Enti e Società pubbliche e private, nella mancata attuazione dei necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, di insicurezza e danno al decoro;

Che sono da vietare attività e comportamenti potenzialmente costituenti fattori di rischio e pericolosità nell'innesco e propagazione d'incendi, come ad esempio, l'accensione di fuochi liberi, attività pirotecnica, ecc.;

Che sia essenziale effettuare una intensa attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in relazione alla pericolosità del fenomeno degli incendi boschivi e, di conseguenza, alla necessità di mantenere comportamenti virtuosi per evitare fattori di innesco e di propagazione del fuoco, sollecitando misure di autoprotezione e di salvaguardia dell'integrità delle vite e dei beni;

VISTO il Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 7 bis, 50 e 54, quest'ultimo nel comma 4: "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

VISTA la Legge (L.) n. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii, "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale (DGR) del Lazio n. 270 del 15.05.2020 di approvazione del **Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022** (ai sensi della L. n. 353/2000 e L.R. n. 39 del 28.10.2002, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04.06.2020), con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il Regolamento Regionale (L.R.) n. 7 del 18.04.2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

VISTA la L.R. n. 39 del 28.10.2000, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale";

VISTO il Regio Decreto Legge (R.D.L.) n. 3267 del 30.12.1923, dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018, "Codice di protezione civile, che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice di Procedura Penale;

VISTI gli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del Regolamento Regionale (R.R.) n. 7 del 18.04.2005;

VISTI gli artt. 14 e 29 del Codice della strada n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATA la perdurante emergenza legata alla diffusione del COVID-19, caratterizzata dal prolungato periodo di lockdown verificatosi nel 2020, che ha comportato, anche nel corrente anno, una diminuzione degli interventi di manutenzione del territorio col risultato, tra il resto, di assistere ad un anomalo accumulo e sviluppo della vegetazione spontanea e collocata;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 39/2002 e relativo Regolamento di Attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

A tutela, della vita, dell'integrità fisica, degli animali, degli insediamenti, dell'ambiente in generale e dei beni;

ORDINA

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DELLE FERROVIE, AD ANAS, ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI SERVIZI IDRICI, ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE, ALLA PROVINCIA E AI CONSORZI DI BONIFICA, ECC.

Di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 06.10.1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi

antincendio

PER LE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del Piano di Emergenza Antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

PER I FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica

PER I PROPRIETARI, AFFITTUARI E AI CONDUTTORI DEI CAMPI

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

I proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare, presso le sedi stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, eventuali pietre e/o zolle che a causa della lavorazione dei fondi siano cadute sul tratto di strada medesimo; sono inoltre tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

È FATTO DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

È FATTO DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E LORO GESTIONE

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre di realizzare, fasce protettive (o precese) di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

È VIETATO PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI DI ACQUA

È vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua per più di una settimana senza una difesa meccanica o comunque efficace, che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi con soluzioni rispettose dell'ambiente.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Per le rispettive competenze sulle proprietà e/o conduzioni, di dover procedere alla loro manutenzione tenendole, sempre sgombrare da detriti, immondizie, materiale putrescibile, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto; inoltre provvedere ad effettuare trattamenti di mitigazione di mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti.

AREE BOScate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali,

alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di

raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

AZIENDE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n. 36 del 13.01.2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

DISTANZA DELLA VEGETAZIONE DAI FABBRICATI

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TUTTI GLI IMMOBILI

I proprietari e/o conduttori di tutti gli immobili muniti e non da recinzioni, privati aventi i fronti su strade comunali direttamente o con interposto marciapiede, ancor più in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi, devono: eseguire lo sfalcio e rimozione delle erbe infestanti; per tutta l'altezza delle recinzioni o comunque non inferiore verticalmente ai 3 metri procedere alla rimozione delle erbe, rampicanti e arbusti, aggettanti gli spazi pubblici. I proprietari e/o conduttori, inoltre, devono provvedere alla pulizia e allo sfalcio anche delle parti lasciate a difesa della strada, ancorché con recinzione arretrata.

AI GESTORI DI CABINE ELETTRICHE

I gestori di cabine elettriche, precedentemente al rischio d'incendio, debbono provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore ai 10 metri.

AI DETENTORI DI FASCE DI RISPETTO E COMUNQUE I FRONTISTI, DI TORRENTI, FOSSI E CANALI ARTIFICIALI

I detentori di fasce di rispetto e comunque i frontisti, di torrenti, fossi e canali artificiali, debbono provvedere alla ripulitura delle stesse, da specie erbacee ed arbustive per una distanza non inferiore ai 5 metri.

A TUTTI I PROPRIETARI DI LOTTI DI TERRENO NON EDIFICATI

A tutti i proprietari di lotti di terreno non edificati all'interno dei centri urbani, di provvedere alla recinzione degli stessi al fine di custodire i fondi.

A TUTTI I PROPRIETARI CONFINANTI, AMMINISTRATORI E I CONDUTTORI DI COLTIVAZIONI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI E/O ESTRATTIVE

I proprietari confinanti, amministratori e i conduttori di coltivazioni di attività industriali e/o estrattive sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, eventuali polveri od altro materiale accumulatosi proveniente dal lavoro delle attività industriali d'escavazione e lavorazione cadute sul tratto di strada medesimo; sono inoltre tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse; infine, sono obbligati a tenere regulate le siepi vive, così da non offrire occasione di abbandono di rifiuti o ricettacolo di sporcizie, ancor più in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica.

I proprietari confinanti, amministratori e i conduttori di fondi agricoli e/o coltivazioni di attività industriali, debbono nei tratti delle proprie recinzioni arretrati dalla strada, specie se accessi alle proprietà momentaneamente e/o permanentemente inutilizzati, provvedere alla rimozione dei detriti e rifiuti accumulati per abbandono ed incuria, eventualmente ripristinando la recinzione in continuità del fronte di strada.

Tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione di rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati.

Sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti dal su citato sfalcio e diserbo, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

Nel periodo **dal 15 giugno al 30 settembre** di ogni anno è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali e regionali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati.

Nel periodo **dal 15 giugno al 30 settembre** stabilito di “grave pericolosità” a rischio d’incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L. n. 353 del 21.10.2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di immobili, attività industriali e terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni impartite con il presente atto.

DISPONE

Che chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato o sia previsto da altra norma di livello superiore quale illecito amministrativo, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 c.p.

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l’irrogazione delle sanzioni previste, l’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

NORME APPLICABILI

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L. n. 353/2000 e L.R. n. 39 del 28.10.2002.

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale, alle Forze di Polizia presenti o transitanti sul territorio comunale, alle Associazioni di volontariato ausiliarie alla Polizia Locale convenzionate con il Comune, di verificare e vigilare sull’avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente Ordinanza e all’accertamento delle violazioni, secondo le proprie prerogative e competenze;

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- a) Sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - b) Che l'ufficio emanante provveda ad inviare a mezzo posta certificata copia del presente atto:
1. Al Comandante della Polizia Locale del comune di Guidonia Montecelio, incaricato della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza;
 2. Alla Giunta Comunale;
 3. Al Dirigente dell'Area VI Lavori pubblici, Ambiente, Attività estrattive e T.P.L.;
 4. Ai servizi dell'Ente, tra cui il responsabile dell'RTI TeKneko - F.lli Morgante, nelle figure del Direttore Tecnico e responsabili di cantiere di Guidonia; info@pec.tekneko.com, andreaangelini@tekneko.com;
 5. All'Associazione di volontariato F.E.D.R.A. ONLUS, Nucleo Tutela Ambiente, convenzionato con il Comune in ausilio alla Polizia Locale, fedraonlus@legalmail.it;
 6. All'Associazione di volontariato A.N.C. – Associazione Nazionale Carabinieri-, sezione di Guidonia, convenzionata con il Comune, in ausilio alla Polizia Locale, guidonia@sezioni-anc.it;
 7. All'associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB tra cui l'Associazione di volontariato N.V.G. – Nucleo Volontari Guidonia, convenzionata con il Comune, in ausilio alla Polizia Locale, nvg@pec.protezionecivileguidonia.it;
 8. Alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Guidonia Montecelio, Via Roma n. 145, Guidonia Montecelio (Rm), rm43063@pec.carabinieri.it;
 9. Al Comando della Polizia Provinciale Distretto Roma Sud, Distaccamento di Tivoli, Via Maremmana Inferiore Km 0,300, Loc. Ponte Lucano Tivoli (Rm), polizialocale@pec.cittametropolitana.gov.it;
 10. Alla Regione Carabinieri, Comando Stazione di Guidonia Montecelio, Largo Centroni Paolo n. 2, Guidonia Montecelio (Rm), trm22149@pec.carabinieri.it;
 11. Al Commissariato Polizia di Stato di Tivoli, Largo Salvo D'Acquisto n. 20, comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it;
 12. Al Gruppo Tivoli della Guardia di Finanza, in via Tiburtina 40/42, 00019 Tivoli. RM2170000p@pec.gdf.it;
 13. Alla ASL RM G Dipartimento di Prevenzione, Via Tenuta del Cavaliere n. 1, Guidonia Montecelio (Rm), direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslromag.it;
 14. Ai Monti Lucretili, ente gestore del Parco Naturale Regionale dell'Inviolata, Viale Adriano Petrocchi 11, Palombara Sabina (RM), ente@pec.parcolucretili.it;
 15. Alla Città Metropolitana di Roma Dipartimento VII - Viabilità e infrastrutture viarie "Viabilità zona Nord", Viale G. Ribotta n.41/4, Roma (Rm), viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it;
 16. All'ANAS Gruppo FS italiane - Struttura territoriale Lazio, Viale Bruno Rizzieri, 142, Roma (Rm), anas.lazio@postacert.stradeanas.it;

17. All'ASTRAL S.P.A. - Azienda Strade Lazio - Regione Lazio, Via del Pescaccio 96/98, Roma (Rm), protocolloastral@pec.astralspa.it;
18. All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, via Monzambano 10, Roma (Rm), protocollo@pec.autoritadistrettoac.it;
19. Consorzio di Bonifica di Bonifica Litorale Nord (ex-Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano), Via del Fosso di Dragoncello 172, Casalpalocco - Roma (Rm), cbln@pec.cbln.it;
20. Al Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano Società Consortile, Via delle Cave, 13, Guidonia Montecelio (Rm), cvtrsrl@legalmail.it;
21. All'Eni gas e luce SpA, Piazza Ezio Vanoni 1, San Donato Milanese (MI), enigaseluce@pec.enigaseluce.com;
22. All'Acea Spa, Acea Ato2 e Areti Spa. - P.le Ostiense 2, Roma, acea.spa@pec.aceaspa.it, ato2@pec.aceaspa.it, reclami.ato2@pec.aceaspa.it, reclami@areti.it, areti@pec.areti.it;
23. All'Autostrade per l'Italia, Atlantia S.p.A., via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma, autostradeperlitalia@pec.autostrade.it;
24. All'Enel Spa, Viale Regina Margherita 125, Roma (Roma), enelspa@pec.enel.it, enelenergia@pec.enel.it, enel Distribuzione@pec.enel.it;
25. All'Enel Green Power S.p.A., Viale Regina Margherita 125, Roma (Rm), enelgreenpoweritalia@pec.enel.it;
26. Alla Terna Rete Italia Spa, Viale Egidio Galbani, 70, Roma (Rm), ternareteitaliaspa@pec.terna.it, info@pec.terna.it;
27. Direzione Ferrovie Lazio Trenitalia, Via Giolitti, 60 - Roma (Rm), direzione.lazio@cert.trenitalia.it;
28. Alla RFI SpA, Piazza della Croce Rossa 1, Roma (Rm), segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it;
29. Alla Ferservizi SpA, Via Tripolitania, 30, Roma (Rm), roma@ferservizi.it, info_ferservizi@ferservizi.it;
30. All'ATER Provincia di Roma - Servizio Gestione Immobili e Patrimonio, Piazza dei Navigatori 15, Roma (Rm), aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it;
31. Alla Strada dei Parchi Spa A24 autostrade A25, Via G.V. Bona 105, ROMA (Rm), stradadeiparchispa@legalmail.it;

Inviata per conoscenza a:

1. Alla Presidenza Giunta Regione, Via Cristoforo Colombo 212, Roma (Rm), presidente@regione.lazio.it;
2. Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Roma, Via IV Novembre 119/A, Roma (Rm), telex.prefrm@pec.interno.it;
3. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Villa Adriana, Via di Villa Adriana 176, Tivoli (RM), polotivoli.roma@cert.vigilfuoco.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica del presente atto o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente Ordinanza ed a segnalare la violazione agli uffici competenti.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie, sono attivi tutti i giorni i numeri telefonici:

- 803555, Sala operativa Protezione Civile Regionale;**
- 115, Vigili del Fuoco.**
- 0774 381405, Vigili del Fuoco comando Villa Adriana;**
- 06 228112 - 06 228113, Vigili del Fuoco distaccamento La Rustica;**
- 1515, segnalazione incendi Carabinieri Forestali;**
- 328 7587862, Protezione Civile NVG Guidonia.**

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"